

Di altre fratellanze?

NAOR BEN-YEHOYADA

1. La corruzione come crimine associativo

Nel corso degli ultimi anni, si è tentato in molti modi di estendere la portata del progetto di lotta alla mafia al di là dello stretto ambito della definizione legale di organizzazione criminale di tipo mafioso¹. Poiché questa definizione costituiva uno dei risultati fondamentali delle iniziative giudiziarie degli anni Ottanta (Puccio-Den 2008; 2012; 2015), la recente svolta pone interessanti dilemmi. In particolare, molte iniziative legislative e politiche hanno proposto di riformare il codice penale e le normative in tema procedurale e amministrativo volte a contrastare le associazioni di stampo criminale che interferiscono con la pubblica amministrazione. Queste diverse iniziative condividono un nuovo approccio al potenziale politico delle logge massoniche “deviate”, e tentano di inquadrare la corruzione come un crimine associativo, piuttosto che come una transazione fra singoli individui (mafiosi o meno), da un lato, e “l’intreccio organico tra mafia e quello che non lo è”, dall’altro (Schneider 2018: S19) un simile approccio alla corruzione suggerisce un nuovo immaginario antropologico sul potere di cui la fratellanza rituale dispone per incentivare o obbligare una persona all’azione.

Il potere di mobilitazione politica della fratellanza rituale ha una lunga storia (Schneider 1990). In quanto metafora di parentela per le relazioni politiche, essa dispone di un notevole potenziale politico che affonda le sue radici nella Rivoluzione francese. Come molti hanno già ampiamente dimostrato, il pensiero politico moderno si basa sul presupposto secondo cui il solo termine di parentela che sia sopravvissuto alla modernità – comunque la si intenda – è quello della fratellanza (Anderson 2009: 6–7). Realtà familiari a parte, fra tutte le categorie di parentela più diffuse (cugini, comparì, cognati e parenti in genere), la fratellanza

¹ Ringrazio Chloe Haralambous, Luca Falciola, Adam Tooze, e Jane e Peter Schneider per i loro commenti, Lorenzo Alunni per i suoi suggerimenti e la traduzione, Francesca Caruso per la revisione della traduzione.

ha finito per assumere quelle del legame più vicino, più stretto e paritario (Minicuci, Palumbo 2001). Negli immaginari europei, mediorientali e nordafricani, si ritiene che i fratelli siano simili fra loro, vicini, alla pari e così via, e che dovrebbero evitare competizioni divisive, almeno secondo le varie ideologie della fratellanza (Sahlins 2011). Questo presunto carattere vincolante è storicamente legato all'emersione dell'ubiquità della fratellanza come veicolo di mobilitazione politica: i richiami alla fratellanza portano a visioni del mondo sociale di tipo binario, situazionale e appiattente e producono o esclusioni reificanti o nessuna divisione. Come noto, nei feudi tribali, in qualunque modo le persone descrivano le loro relazioni, quando arriva il momento d'impugnare le armi esse si chiamano fra loro "fratelli". Ma tale modo di chiamarsi è considerato un gesto di mobilitazione legato alle circostanze, e non una descrizione di relazioni politiche (Dresch 1986: 311; Shryock 1997: 77). Da tutto ciò deriva l'ingente potenziale di minaccia delle fratellanze esclusive più piccole, più ampie o che attraversano comunità politiche consolidate.

Lo stato italiano ha frainteso e periodicamente monopolizzato questa tendenza alla dichiarata uguaglianza, all'essere alla pari e al condividere uno stesso destino. Sia la mafia sia la massoneria hanno dato vita a spettri di sovversione organizzata che minavano l'ordine statale (Mahmud 2014: 11). Le visioni politiche, a proposito del potenziale illecito della fratellanza rituale, hanno plasmato la percezione ufficiale dei massoni e della mafia, portando alla loro criminalizzazione in quanto organizzazioni. In momenti del genere, obiettivo della "criminalizzazione" e dell'accusa non furono singoli individui, ma reti di relazioni che apparivano abbastanza vincolanti, capaci di mobilitazione e contagiosi al punto da venire percepiti come un pericolo per l'ordine pubblico. Si è spesso ripetuto che, per la loro forma organizzativa e per il loro apparato rituale, molte mafie si sono direttamente ispirate alle logge massoniche (Recupero 1987; Lupo 2018). In molti citano, inoltre, la tesi di Luciano Violante secondo cui "le logge massoniche 'deviate' costituiscono il tramite più frequente e più sicuro nei rapporti tra mafia e istituzioni" (Violante 1994: 169). Fra le tante interpretazioni delle mafie, molte ricostruzioni (giudiziarie, parlamentari, accademiche e giornalistiche) hanno fatto riferimento alla presenza di logge massoniche nei mondi mafiosi (per un'analisi pionieristica della situazione nel trapanese: Sciarrone et al. 2011). Tuttavia, mentre questi riferimenti mettono sullo stesso piano due fratellanze rituali, finora il termine "vincolo associativo" è stato riservato esclusivamente alla mafia. Tale distinzione riflette, a proposito della mafia, l'immaginario antropologico secondo cui le persone agiscono perché vincolate a farlo in quanto membri, e non necessariamente perché vedono

nel farlo un loro interesse individuale (Pipyrou 2014: 12). La forma e la direzione di questi vincoli appaiono verticali o orizzontali, o – idealmente – entrambi. Più in generale, tale distinzione è stata cruciale per gli obiettivi dell'Antimafia per tutti gli anni Ottanta, anche se tutto ciò non trova riscontro nelle interpretazioni sociologiche e storiografiche recenti della mafia, che considerano quella dell'iniziazione rituale come solo una delle tante dimensioni del fenomeno (Lupo 2018: XI; Sciarrone 2002). Secondo questa logica giudiziaria, i mafiosi, diversamente dai massoni, fanno ciò che fanno proprio perché sono mafiosi. In altre parole, il fatto sociale dell'appartenenza "ti si appiccica addosso": diventa una caratteristica persistente della persona mafiosa. Tuttavia, si deduce uno stretto legame tra queste due associazioni – mafiosa e massonica – proprio perché la distinzione fra le due tipologie di fratellanza emerge sia quando vengono osservate insieme, sia quando se ne evidenziano i contatti esistenti.

Tuttavia, nel caso del sistema massoneria-mafia, considerato che la distinzione fra le due forme di fratellanza emerge quando vengono osservate insieme oppure per i contatti tra loro esistenti, questa stessa distinzione rafforza il potere argomentativo insito nelle spiegazioni date riguardo la coesistenza di queste due associazioni e le loro interrelazioni. In breve, la più coercitiva delle due associazioni – la mafia – parrebbe avere maggiore capacità di infiltrazione di quella considerata meno vincolante – la loggia massonica "deviata".

Questa distinzione fra le forme di fratellanza vincolanti fa emergere una questione più profonda e che ha implicitamente influenzato il dibattito sul sistema costituito da mafia e massoneria: la combinazione, o l'innesto parziale delle due associazioni, aumenta o riduce il loro potere intrusivo o sovversivo?

La dinamica in questione pone la necessità di un'analisi che segua molteplici piste d'indagine, che vanno al di là della portata di questo breve contributo. La prima dovrebbe occuparsi di ricostruire la storia delle due associazioni partendo dal periodo di "Iside 2" e del "Circolo Scontrino", se non addirittura dal secondo dopoguerra o, meglio ancora, dal Risorgimento. (Lupo 2018: 4-5; Recupero 1987; Benigno 2015). La seconda pista dovrebbe essere un'esplorazione etnografica dei diversi modi in cui i massoni, i massoni-mafiosi e i mafiosi hanno percepito i rapporti fra i membri delle due associazioni e fra i loro rispettivi mondi, nonché l'analisi degli effetti di un simile complesso sistema di relazioni. Da parte mia, miro a un obiettivo più modesto. Tento di esaminare qual è l'immaginario antropologico alla base dell'approccio con cui il fronte giudiziario antimafia ha concepito i rapporti all'interno dell'universo mafioso, di quello massonico e dei possibili legami tra queste.

Non miro a ricostruire interamente le trasformazioni dell'immaginario antropologico su questi fenomeni dagli anni Ottanta a oggi, ma a rivelarne alcuni aspetti che emergono dalla comparazione di due specifici casi che hanno interessato la provincia di Trapani. Il primo è quello dell'indagine e del processo del sistema di logge massoniche del "Circolo Scontrino", che risale a metà degli anni Ottanta. Il secondo è quello dell'ondata di indagini, sentenze, iniziative legislative e dibattiti seguita ai recenti sospetti a proposito della rinascita di relazioni simili, se non della continuazione di quelle del "Circolo Scontrino" degli anni Ottanta: è da quel momento, infatti, che le massonerie "deviate" cominciano a essere definite "massomafia" (Leccese 2018). In seguito, esaminerò le formulazioni recenti e i loro significati in termini di trasformazione dell'immaginario politico che, come sostengo, le sostanziano e le giustificano. Concluderò, infine, discutendo queste trasformazioni in relazione agli interrogativi sollevati negli anni Ottanta a proposito della nascita, del potere e del potenziale sovversivo della fratellanza rituale.

2. Il "Circolo Scontrino"

Il 10 novembre 1984, la Procura della Repubblica di Trapani ricevette una lettera anonima che avvertiva di alcune "malefatte" che sarebbero state commesse all'interno della Polizia municipale di Trapani. La lettera ne attribuiva la responsabilità a due figure, che

fanno parte della stessa loggia massonica assieme agli onorevoli [...] che tengono le fila del comune di Trapani [...] La loggia della quale fanno parte è nel Centro Studi "A. Scontrino". Vi fa parte pure il Segretario generale del Comune, il 50% del consiglio comunale e buona parte dei funzionari del comune ed anche qualche commissario di polizia (Tribunale Penale di Trapani 1993 fal.1; n.81).

"Pensi un po'", concludeva l'anonimo autore, "agli intralazzi che ne escono fuori (altro che mafia e terzo livello, qui c'è tutto)". Due mesi dopo, il 9 gennaio 1985, la Procura passò la lettera ai servizi investigativi della Polizia di Trapani (UIGOS), con la richiesta d'indagare. Il 19 marzo 1985, l'UIGOS rispose che "il Centro Studi A. Scontrino [...], pare, sia sorto allo scopo di fare opera di proselitismo in favore di una loggia massonica facente capo al Rito Scozzese antico ed accettato da Piazza Gesù Roma", che includeva sia il maresciallo citato nella

lettera anonima sia “alcuni funzionari del comune, dei quali si conoscono i nomi” (Tribunale Penale di Trapani 1993 fal.1; n. 84); “Pertanto, come da precedenti intese ed ove fosse ritenuto necessario, previa autorizzazione di Codesta A.G., si potrebbe acquisire l’elenco degli associati”.

Prima che la Procura chiedesse alla polizia investigativa (la Squadra mobile) di ottenere maggiori informazioni, passò più di un anno (9 aprile 1986). Gli inquirenti comunicarono di non aver riscontrato nell’edificio “l’esistenza di un tempio massonico”, ma solo gli arredi necessari per i riti d’iniziazione e altre cerimonie (Corte di Assise di Trapani 2014: 682). Vennero trovate anche le liste dei membri di sei logge: Iside, Iside 2, Osiride, Ciullo D’Alcamo, Hiram e Cafiero. Gli investigatori entrarono in possesso anche di molti documenti, manoscritti, agende e rubriche, che non si riferivano affatto alle attività rituali e di studi esoterici “tipici di un sodalizio massonico”, ma “a ben più prosaici interessamenti, alle pratiche più disparate per conto di vari postulanti [...] (rilascio o rinnovo di licenze di commercio, porto d’armi, patenti di guida e altro)” (Corte di Assise di Trapani 2014: 683). Questi vari elementi includevano anche le cariche e i numeri telefonici di ufficiali da contattare per risolvere quelle questioni. Inoltre, le liste che gli inquirenti trovarono nel “Circolo Scontrino” includevano anche molti nomi di noti mafiosi, e altri (come Giovanni Bastone e Mariano Agate) comparivano nelle agende.

L’indagine si impegnò a stabilire se quanto trovato nella sede delle logge del “Circolo Scontrino” consentisse di fare rientrare quest’ultimo nella definizione giuridica di società segreta, resa illegale dalla legge Anselmi del 1992. L’emanazione della norma era seguita al caso “Propaganda Due” (P2), che aveva coinvolto la loggia segreta e “deviata” dei massoni italiani – la quale includeva anche generali della maggior parte delle forze armate e di polizia, parlamentari, ministri, magistrati, prefetti, ma anche uomini d’affari, funzionari pubblici e giornalisti – ed era sospettata di “aver allevato dei mafiosi per il (fallito) colpo di stato fascista del 1970 contro lo Stato italiano e per la seguente ‘strategia della tensione’” (Nicastro 1993; Schneider 2018: S23). Il caso della P2 e la legge Anselmi collocarono la soglia dell’illegalità per le logge massoniche all’altezza del “Circolo Scontrino”. Più in dettaglio, quell’episodio mise in chiaro il fatto che, perché una società segreta violasse la Legge Anselmi, erano necessarie due condizioni: segretezza esclusiva e fini sovversivi. Le logge che venivano mantenute segrete – perfino ai membri dei più ampi sistemi massonici entro cui operavano – e che portavano avanti “attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento

autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale” (Anselmi 1982) raggiungevano quella soglia di criminalizzazione. Per i vari investigatori, procuratori e giudici che si avvicendarono nella vicenda processuale del “Circolo Scontrino”, la domanda di fondo riguardava il ruolo del Circolo: in che modo esso costituiva una società sufficientemente segreta e promuoveva obiettivi sufficientemente “interferenti” da meritare l’accusa che veniva rivolta ai suoi membri? A seguito dell’indagine preliminare della Squadra mobile, l’investigazione si estese includendo intercettazioni, interrogatori e un numero sempre maggiore di confische di documenti rintracciati nelle case e negli uffici dei diversi membri. Un rapporto della Squadra mobile risalente al settembre 1986 chiarì che la lista dei membri delle logge non era mai stata trasmessa alla direzione della Polizia. L’unica informazione era arrivata il 7 febbraio 1981, quando Natale Torregrossa, proprietario di un’agenzia turistica e “membro del supremo consiglio del 33° grado dello antico rito scozzese”, dichiarò che nell’appartamento, al secondo piano, c’era un “tempio massonico adorno di 51 ‘spade rituali” (Tribunale Penale di Trapani 1993: 136). Ma la questione rimaneva: quale forma di fratellanza – rituale o istituzionale – stavano cercando? In che modo quella forma di fratellanza si legava alla fratellanza associativa della mafia? E in che modo una simile relazione con la mafia influenzava il sistema massonico che stavano cercando di svelare?

L’indagine si concentrò su tre categorie di legami. I primi due ruotavano attorno al gruppo centrale: legami stabiliti con persone straniere operanti in Italia e richieste di favori che il gruppo riceveva e faceva circolare fra gli stessi membri o all’esterno. Il terzo tipo di legame, del quale ci occuperemo qui, aveva a che fare con l’appartenenza alle logge del circolo e con le iniziative prese dai loro membri per stabilire, mantenere e sviluppare l’influenza del “sistema Scontrino”. La prima loggia Scontrino, chiamata Iside (Osiride, per le sorelle), venne fondata nel 1978-1979. Le liste dei membri delle varie logge includevano: politici, amministratori pubblici, uomini d’affari (incluso lo stesso capo della Polizia che, nella sua risposta alla Procura, si era schierato a favore dell’innocenza della loggia Scontrino), oltre a mafiosi – sospetti o condannati. Infine, mentre gli investigatori ricostruivano i contatti, le relazioni e le affiliazioni di Giovanni Grimaudo – il fondatore della struttura massonica –, si accorsero che, fra loro, erano presenti molti funzionari che avrebbero potuto interferire con quella stessa indagine. Un addetto del tribunale di Trapani era il “figlioccio di cresima” di Grimaudo. Un altro funzionario chiave, il cui nome appariva fra quelli dei membri di una delle logge, aveva accesso a molte delle intercettazioni del caso.

Questo insieme di documenti e testimonianze poneva la questione di quali fossero esattamente, fra i vari gruppi del “Circolo Scontrino”, quelli da considerare associazioni segrete. Per osservare come si è evoluta questa domanda, restringiamo l’obiettivo dalla lista più grande a quelle più ristrette². Tra queste, emergevano due liste di particolare interesse: la “Iside 2” e la “Loggia C”. Il dilemma riguardava la relazione fra queste ultime e un terzo e più arcano gruppo, quello detto del “sacro concistoro” o “consiglio”, composto da nove persone. Nella casa di una di queste, venne trovato un registro che includeva il verbale di un incontro del “consiglio”, avvenuto il 5 maggio 1981, nel quale venne discussa la “fondazione di una nuova loggia coperta dall’oriente di Trapani”³. Lo stesso verbale menzionava “Iside 2”, che includeva dalle venti alle trentasei persone, secondo il documento o la testimonianza. Questa loggia – “Iside 2” – veniva descritta da più testimoni come “discreta”, “riservata” o “clandestina”. Qualcuno disse agli investigatori che “Iside 2” veniva tenuta segreta e includeva “figure importanti”. Infine, una perquisizione nella casa di Grimaudo permise di trovare un altro registro della lista chiamata “Loggia C”, che conteneva un lungo elenco di mafiosi e funzionari pubblici. I pubblici ministeri inizialmente sospettarono che la lista della “Loggia C” fosse la prova dell’esistenza di una loggia segreta (“C” sarebbe stata un’abbreviazione di “coperta”), di cui molti testimoni sostenevano di aver solo sentito parlare e che veniva identificata da alcuni di loro con “Iside 2”. Seguendo questo ragionamento, e considerando che la lista includeva i nomi di eminenti figure di Trapani, i loro nomi sarebbero dovuti rimanere rigorosamente segreti e non apparire in nessuna lista ufficiale. La lista della “Loggia C” includeva nomi che erano apparivano contemporaneamente in altre tra le sei logge “ufficiali”. Tuttavia, una istruttoria dibattimentale portò a una ricostruzione diversa. Sarebbe “fatica non solo vana ma anche fuorviante”, concludeva la sentenza di primo grado

individuare, nel microcosmo di cui trattasi, un nucleo soggettivo privilegiato necessariamente riconducibile ad una delle varie articolazioni formalmente costituite e specificamente denominate. Invero, quello che conta accertare è il dato effettivo e sostanziale: vale a dire, l’esistenza e la composizione del gruppo di potere (Tribunale Penale di Trapani 1993: 101).

² Il numero totale dei membri delle diverse logge era di duecentocinque.

³ L’altro elemento presente nel verbale era l’orientamento politico da prendere per le imminenti elezioni, in relazione alla candidatura di alcuni dei confratelli.

Secondo il giudice istruttore, questo “gruppo di potere” includeva cinque tra i membri più attivi del consiglio che amministrava l’insieme di logge. Alla fine della sua istruttoria, il giudice decise di considerare affidabile questa ricostruzione: il “gruppo di potere” – un ristretto gruppo di persone – era “stabilmente aggregato in una struttura propria, diversa e autonoma rispetto a quella delle altre compagini sociali di cui i singoli pur tuttavia erano partecipi” (Tribunale Penale di Trapani 1993: 123), ed era sistematicamente dedito, con il pretesto della fratellanza massonica, alla cura degli interessi personali e all’arricchimento, instaurando e mantenendo rapporti con figure influenti e uomini d’affari di ogni tipo. Inoltre, i suoi membri sfruttavano “la fedeltà dei fratelli” situati in posizioni strategiche.

Questo “gruppo di potere” ha intrecciato una rete di relazioni e di collaborazioni miranti alla realizzazione dell’obiettivo comune della compagine massonica, all’insaputa della maggior parte delle duecentocinque persone che si erano unite a una o a più delle sette logge del “Circolo Scontrino”. Secondo il giudice istruttore, la combinazione di segretezza e di volontà d’interferenza con i corpi costituzionali e la pubblica amministrazione faceva sì che le azioni del “gruppo di potere” – e solo le loro – rientrassero nella violazione della Legge Anselmi.

L’interpretazione del “Circolo Scontrino” come il prodotto fantasmagorico dell’iperattività della “cricca”, risultò nella riduzione graduale del numero di indiziati: dai duecentocinque nomi del primo rapporto, il numero si ridusse ai trentacinque della (sospetta) loggia “Iside 2”, più altri venticinque. Il Pubblico Ministero chiese d’incriminare trentacinque persone (tutti membri di “Iside 2”) e un totale di sessanta persone per reati collegati. Il giudice istruttore respinse la richiesta il primo febbraio 1988 e chiese maggiori informazioni. Il Pubblico Ministero fece appello al Tribunale della libertà, che aveva emesso mandati di arresto per Grimaudo, Torregrossa, Ingrande e Tranchida (22 marzo 1988). Il 27 giugno 1988, la Cassazione annullò l’appello. Il giudice istruttore, dopo molte analisi, il 18 aprile 1988 emise mandati d’arresto per Grimaudo, Torregrossa, Ingrande, Tranchida, Fundaro, Chitarro, Augugliaro e L’Ala (per gli ultimi tre, si trattava di arresti domiciliari). Alla fine dell’istruttoria, il giudice istruttore rinviò a giudizio Grimaudo, Torregrossa, Ingrande, Tranchida e Fundarò per aver promosso e diretto “Iside 2”, insieme ad ignoti (e le altre tre persone per diversi tipi di reato). Il 5 giugno 1993, il processo terminò con la condanna di Grimaudo e Torregrossa.

Perché tale diminuzione del livello di criminalizzazione? La versione ufficiale giudiziaria parlava di crimini dimostrabili e di attestate responsabilità. Tuttavia,

le decisioni dei giudici sembrano rispondere piuttosto a un certo immaginario antropologico su Cosa nostra. Gli indizi più diretti del coinvolgimento dei mafiosi nelle logge determinarono allo stesso tempo la scarsa considerazione in cui erano tenute quelle stesse logge nella scala della solidarietà corporativa (Smith 1974). Proprio in quegli anni, si stava affermando la costruzione giudiziaria di Cosa nostra come fratellanza corporativa compatta e, soprattutto, esclusiva. Più corporativa appariva Cosa nostra, più appartenerele equivaleva – secondo questa lettura – a escludere qualsiasi appartenenza concreta, ossia vincolante, ad altre fratellanze. In altre parole, in questa visione conservatrice delle possibili contiguità tra Cosa nostra e le logge del “circolo Scontrino”, né “*Iside 2*” né la “*Loggia C*” apparivano capaci di determinare la condotta dei mafiosi. Un collaboratore di giustizia, Leonardo Messina, disse che “vi è una vera e propria tendenza dei cosiddetti ‘uomini d’onore’ ad aderire alla massoneria, in quanto questa costituisce un punto di incontro in cui si rispecchiano e si incontrano tutti i ceti sociali, dove ‘Cosa nostra’ può fare gli interessi per la loro struttura” (Tribunale Penale di Trapani 1993: 160). Messina aggiunse: “il giuramento massonico comunque non confligge con quello prestato a ‘Cosa Nostra’ perché per i mafiosi quello che conta è soltanto quest’ultimo, essendo il primo meramente fittizio [...] una farsa”. Stando alla prospettiva di Messina, i mafiosi si sarebbero dunque affiliati alla loggia “Scontrino” per servire al meglio “Cosa Nostra”. Questo, però, non spiega ancora perché Grimaudo avrebbe voluto reclutare dei mafiosi nel “circolo Scontrino”.

A proposito di questo interrogativo, i magistrati acquisirono alcune testimonianze sulla priorità dei legami fraterni tra i mafiosi per eliminare l’ipotesi dell’esistenza di un’associazione vincolante, in grado cioè di determinare le azioni dei propri membri. Interpretarono dunque tali eventi come il progetto di un gruppo molto più limitato e si concentrarono sulla necessità, da parte delle logge, delle competenze professionali dei mafiosi, in particolare la capacità di aggregare consenso elettorale e di gestire il traffico di armi e droga. Giornalisti e osservatori politici seguirono la stessa linea, e videro anch’essi nella forma stessa di relazione – la fratellanza massonica interna al “Circolo Scontrino” – una versione corrotta, che non meritasse l’equiparazione con l’originale “mazziniano” e “risorgimentale”, cioè con una fratellanza rivoluzionaria e mirante alla costituzione di una repubblica. Per esempio, Salvatore Cusenza, che all’epoca membro della segreteria provinciale del PCI, dichiarò ciò durante un dibattito sull’alta concentrazione di massoni nella provincia di Trapani, sottolineando il bisogno di “distinguere una massoneria frutto di una tradizione, come dire, politico-ris-

gimentale, da una massoneria asservita ad altri poteri”⁴. In altre parole, sia per i giudici sia per gli osservatori di quelle vicende, nessuno avrebbe partecipato al “sistema Scontrino” per adesione a un progetto etico di automiglioramento (Laidlaw 2002; Mahmud 2014); e nessuno riteneva che i massoni del circolo Scontrino praticassero la fratellanza in maniera sincera. Ciò portò alla riduzione, da parte dei magistrati, della portata dell’incriminazione, perché non era possibile provare l’esistenza di una “vera” società sovversiva. A differenza di questi ultimi, osservatori quali Cusenza misero in discussione proprio l’esistenza di un contesto nel quale tali persone avrebbero ritenuto necessario usare il linguaggio e gli strumenti della fratellanza: cosa avrebbe spinto persone già coinvolte in reti di relazioni e obblighi (favori, parentela, fedeltà, etc.) a formare o a diventare membro di una società e usufruire del linguaggio che essa fornisce?

Questa differenza fra giudici e giornalisti mette in evidenza il ruolo che il linguaggio della fratellanza rituale giocava nella costruzione giudiziaria della mafia come fratellanza corporativa, con una sua integrità organizzativa e con la relativa concezione della causalità e della colpevolezza nel nesso mafioso-massonico. In una delle occasioni in cui poté affrontare la questione del “terzo livello”, il giudice Giovanni Falcone chiarì la propria visione in proposito (2010, 331–332; pronunciato il 24 giugno 1988): “al di sopra dei vertici organizzativi, non esistono terzi livelli di alcun genere che influenzino e determinino gli indirizzi di Cosa nostra”. La mafia poteva – e lo aveva fatto – stringere alleanze “con organizzazioni similari e [prestare] ausilio ad altri per fini svariati e di certo non disinteressatamente”. Casi del genere – come gli omicidi politici avvenuti in Sicilia negli anni precedenti – emergono da “specifiche convergenze di interessi fra la mafia e altri centri di potere”. Cosa nostra però, come organizzazione, “nelle alleanze non accetta posizioni di subalternità”. Non esiste una “‘direzione strategica’ occulta di Cosa nostra”, e nessuno, “chiunque esso sia, può condizionarla o dirigerla dall’esterno”. In breve, “Cosa nostra ha tale forza, compattezza e autonomia che può dialogare e stringere accordi con chicchessia, mai però in posizioni di subalternità”. Questo discorso – pronunciato dopo che era stato depositato il primo verdetto del “maxi-processo” e prima dell’apertura dell’appello – insisteva sulla costruzione di Cosa nostra come un’organizzazione corporativa, autonoma e unificata, con capacità decisionali e di comando sulle proprie controparti (Dino 2011). In questa ottica, qualunque tipo di fratellanza si instaurasse fra i mafiosi in quanto tali e altri individui, i primi potevano apparire solamente come membri di

⁴ Udienza 7 novembre 2012, pp. 34-35 (Corte di Assise di Trapani 2014).

Cosa nostra, l'organizzazione unitaria che rappresentavano. Inoltre, nell'ambito di queste interazioni, la partecipazione dei mafiosi doveva essere volontaria, vantaggiosa e alla pari, se non, addirittura, in posizione superiore. E, mentre la nota prospettiva di Giovanni Falcone alludeva agli eventi legati al caso P2 come frutto dell'alleanza della mafia con "organizzazioni simili", questo discorso insisteva sulla reciproca esternalità fra Cosa nostra e qualsiasi altra simile organizzazione alleata, un'alleanza che sarebbe emersa solamente in caso di coincidenza dei rispettivi interessi.

L'insistenza sull'autonomia corporativa della mafia riapparve, sette anni dopo – nel bel mezzo della "stagione stragista" –, nel rapporto dedicato ai legami fra la mafia e la politica, nel quale tali questioni, vennero affrontate dalla commissione parlamentare antimafia e dove si giunse alla conclusione che "Le richieste di cooperazione erano sollecitate dalla massoneria e talora accolte da Cosa Nostra in una logica utilitaristica" (Violante 1993: 62). Il rapporto, consegnato ai presidenti della Camera e del Senato il giorno dopo la strage di via dei Georgofili (27 maggio 1993), aggiunge un'ulteriore e importante dimensione all'immagine delle relazioni esterne della mafia precedentemente tratteggiata da Falcone, chiarendo la direzione della sua iniziativa. Il Presidente e relatore del rapporto, Luciano Violante, sviluppò quel tema l'anno successivo in *Non è la Piovra*: "Le logge massoniche 'deviate' costituiscono il tramite più frequente e più sicuro nei rapporti tra mafia e istituzioni. [...] dove] la mafia cerca di 'aggiustare' i processi che la riguardano. [E dove] esponenti delle logge massoniche, a loro volta, hanno chiesto la partecipazione di Cosa Nostra a vicende criminali ed eversive" (1994: 169). A proposito della direzione dell'iniziativa negli anni Settanta, Violante scrisse: "in realtà [...] le avance sono state fatte dalla massoneria alla mafia e non viceversa [...] e la massoneria ha avanzato alla mafia solo proposte eversive". Tali proposte emergevano da "un processo di degenerazione di alcune logge che hanno trasformato la riservatezza in omertà [...], hanno perseguito progetti politici antidemocratici perfettamente coincidenti con quelli della mafia" (1994: 180–181).

Da questo punto di vista, da metà degli anni Novanta in poi ogni partecipazione dei mafiosi a logge massoniche deviate non costituiva più alcuna "fratellanza" politicamente potente. Tale forma di appartenenza, invece, facilitava solamente le relazioni fra la mafia e qualunque loggia massonica deviata proponesse ai suoi membri un'alleanza. Di conseguenza, gli indizi delle collaborazioni dei mafiosi con i massoni di per sé non accentuavano la percezione diffusa della dimensione corporativa della società sovversiva (massonica). Nei casi citati da Falcone e

Violante, tale sovversione era già del tutto sviluppata, e si cercava ormai solamente l'aiuto della mafia. Nel caso del "circolo Scontrino", in cui era in ballo solamente l'attivazione della relazione, la presenza di mafiosi diminuiva solamente l'apparente dimensione corporativa della loggia massonica. Come risultato, la sentenza che aveva condannato due persone per aver promosso e diretto "Iside 2" non accusò – né tantomeno condannò – nessuno per la mera appartenenza a quella società. I motivi principali erano, in primo luogo, che l'iniziativa per l'alleanza veniva dai massoni e non dalla mafia e, in secondo luogo, che solamente una fratellanza stretta, vincolante e politicamente sovversiva rientrava nella definizione giudiziaria di società segreta. Su questi due principi, gli attuali approcci alla mafia, alla massoneria e ai poteri corporativi delle fratellanze vedono opporsi due visioni.

3. Fratelli persi di vista

Per la parte etnografica del mio lavoro, non avevo in programma di concentrarmi sulle relazioni mafia-massoneria. Cominciai a occuparmi del caso Scontrino quando decisi di studiare il processo per l'omicidio Rostagno, il sociologo e giornalista (tra i fondatori di Lotta Continua) ucciso nel 1988 in seguito al suo impegno nel giornalismo di inchiesta e di denuncia nel trapanese.

Visto che il processo e la sentenza avevano molto a che fare con il "caso Scontrino", mentre stavo pianificando la mia ricerca sul campo, per l'anno 2015-2016, chiesi di poter avere accesso agli atti giudiziari. Non mi aspettavo che gli eventi dei tardi anni Ottanta si riaffacciassero nel presente, ma non mi ci volle molto prima di capire che stavo sbagliando. Poco dopo il mio arrivo nel trapanese, nell'ottobre del 2015, un mio amico, membro di Libera, e che era a conoscenza del mio lavoro di archivio nel tribunale di Trapani, mi chiese se avessi visto la sentenza ordinaria di rinvio a giudizio di quel processo. Mi raccontò che, due anni prima, un giornale locale aveva rivelato che Pippo Sparla, un noto consulente del Comune di Marsala, era stato membro di "Iside 2". Il sindaco rispose che il giudice per le indagini preliminari aveva deciso di non accusare Sparla per la "totale infondatezza dell'accusa che gli era stata mossa", e che lo stesso Sparla "ha sempre dichiarato la sua totale estraneità alla Loggia Massonica Iside 2" (Tp24.it 2013b). Libera pubblicò una lettera inviata al sindaco in cui si chiedevano ulteriori chiarimenti e si invitava a prendere tutti i provvedimenti del caso (Tp24.it 2013a). A quel punto Sparla contattò il mio amico, dicendogli che

Libera lo aveva accusato ingiustamente: “sono innocente!”, insisteva. Un rapido controllo alla lista dei membri di “Iside 2” – che compariva anche negli atti del processo per l’omicidio Rostagno – permise di riscontrare con chiarezza che il suo nome invece vi appariva. La prima dichiarazione del sindaco era corretta, ma non la seconda.

Nei mesi successivi, capii poco a poco come le persone tendessero a riferirsi a quello o a quell’altro individuo come “massone” o “grande massone” sia quando la persona in questione era sospettata di essere un associato elitista o qualcuno di servile sia quando si riferivano a specifici eventi e affiliazioni, il più delle volte in relazione agli aspetti del caso “Iside 2” pubblicamente noti. Nell’estate del 2016 emerse un caso concreto che portò alla luce dinamiche che si erano sviluppate all’incirca durante i tre anni precedenti. Un consigliere comunale di Castelvetro venne arrestato nel novembre del 2014, con l’accusa di essere un fiancheggiatore del boss latitante Matteo Messina Denaro, e venne poi sospeso dal Consiglio Comunale. Quando venne assolto, nel dicembre del 2015, al momento del suo rientro nel consiglio, ventotto dei trenta consiglieri presentarono le dimissioni e il Consiglio si sciolse. Dopo che il commissario, nominato nel marzo del 2016 dalla Regione Sicilia per il Consiglio comunale (mentre il sindaco e la giunta mantennero i loro incarichi), aveva cominciato il suo lavoro, emersero molti sospetti sull’affiliazione massonica di un membro dell’amministrazione comunale. L’inchiesta della polizia investigativa di Trapani e del Pubblico Ministero, passata sottobanco alla stampa locale, espose la lista di cinquecento massoni affiliati a sei delle diciannove logge presenti nell’intera provincia di Trapani, facendo guadagnare a Castelvetro il titolo di “capitale della Massoneria” (Morici 2016).

Il caso di Castelvetro attirò l’interesse della Commissione parlamentare antimafia, interesse che diede luogo a una missione a Palermo e a Trapani dal 18 al 20 giugno 2016, e che poi avrebbe formato, insieme a un altro caso di contiguità fra mafia e massoneria in Calabria, il nucleo del rapporto dedicato alle “infiltrazioni di cosa nostra e della ‘ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria” (Bindi 2017). Dopo una giornata di incontri privati con vari esponenti istituzionali a Palermo, la Commissione si unì a varie figure della magistratura siciliana e italiana nella commemorazione del ventiquattresimo anniversario della strage di Via d’Amelio, in un evento dell’Associazione Nazionale Magistrati “in memoria di Paolo Borsellino”.

Durante quell’evento, il Procuratore generale della Corte d’appello di Palermo, Roberto Scarpinato, in risposta alla domanda del moderatore, spiegò la sua visione del rapporto fra la mafia della prima repubblica e quella di oggi. “Un pro-

cesso di differenziazione all'interno dell'universo mafioso" è in corso: "La mafia tradizionale, quella che definisco la masso-mafia [...] e la mafia mercatista". In Sicilia, la mafia tradizionale avrebbe sofferto del drastico declino nella spesa pubblica, perdendo il proprio ruolo centrale nel mercato della droga. Il risultato è che "abbiamo un popolo di Cosa nostra che subisce l'impovertimento progressivo allo stesso modo in cui lo subisce la società civile [...] e alcune élite mafiose che sono entrate nei grandi comitati di affari, quelle che la stampa chiama P3 P4 e compagnia bella". Facendo riferimento agli eventi di Castelvetro, Scarpinato aggiunse:

l'evoluzione di questo fenomeno [le cosiddette masso-mafie...] fa saltare anche le categorie giuridiche che avevamo. Perché dinanzi all'emersione di queste nuove soggettività criminali complesse, comitati di affari di cui fanno parte esponenti delle élite politiche amministrative [e] aristocrazie mafiose, molto spesso la magistratura non sa bene che reati contestare: 416 bis e 416, associazione segreta della legge Anselmi. Le contesta un po' tutte perché siccome si tratta di un'ibridazione nuova che nasce dalla fusione della vecchia corruzione politica con l'alta Mafia, è una nuova soggettività criminale che sfugge, diciamo, alle categorie e che si muove soprattutto sul terreno della corruzione. Perché è lì che ogni giorno si celebrano mille segreti matrimoni di interessi tra alta Mafia e élite politica. Abbiamo un fenomeno [che è] un incontro a metà strada. C'è una deriva criminale verso il basso dell'élite politica e un'ascesa dell'élite mafiosa. [Queste] si incontrano nei comitati di affari, sul terreno della corruzione, sulla quale siamo completamente disarmati.

In qualità di voce fra le più autorevoli dell'antimafia di Palermo, Scarpinato fece appello a un'estensione dei poteri speciali che i procuratori e gli investigatori antimafia avevano acquisito negli anni rispetto all'antimafia, perché questi potessero essere impiegati anche nell'ambito dei reati di corruzione. Si potrebbero esprimere dubbi sulla traiettoria storica delineata da Scarpinato, ma il riferimento agli eventi recenti di Trapani (come anche di alcune aree della Calabria) sincronizzava le sue dichiarazioni sull'aumento del potere della "masso-mafia" con le iniziative e le preoccupazioni espresse da altre figure presenti in quell'aula di giustizia.

Il 19 luglio 2016, qualche ora dopo la commemorazione di Paolo Borsellino a Palermo, incontrai due miei amici trapanesi che avevano seguito da vicino gli sviluppi della vicenda di Castelvetro. Uno di loro era appena tornato dallo

stesso incontro a cui avevo partecipato ed era molto arrabbiato per le potenziali implicazioni di questo attacco alla massoneria. Questa nuova “ossessione per la massoneria” lo preoccupava, così come il nuovo termine “masso-mafia”; temeva che avrebbe spinto la gente a “mollare la lotta contro la mafia”. L’altro amico gli chiese perché gli sembrasse così importante salvare la reputazione dei massoni, dal momento che “i massoni sono malvagi e si difendono fra di loro”. Gli fu risposto che di massoni ve ne sono “di tutti i tipi. Durante il fascismo furono perseguitati e c’erano dei massoni che hanno organizzato un attentato a Mussolini. [...] Dobbiamo stare attenti a come li giudichiamo. Queste cose le dobbiamo capire bene”, concluse,

perché, se insistiamo troppo contro i massoni, corriamo il rischio che il potere della mafia sembri ridicolo di fronte al potere dei massoni. La gente potrebbe dire ‘Ci sono massoni nell’antimafia e massoni nella mafia, e il mafioso del mio quartiere lo conosco ed è un bravo ragazzo e non è massone, allora l’antimafia e la massoneria sono cattivi e la mafia è buona.

Quest’ultima considerazione chiarisce l’importanza della direzione assunta dalle accuse di cospirazione, dall’alto verso il basso o viceversa (Rakopoulos 2018b). E da questo derivano le questioni in gioco in un progetto politico-giudiziario che mirerebbe a criminalizzare la mafia e la massoneria deviata come un’unica associazione a delinquere, piuttosto che due distinte entità criminali. Se mafia e massoneria condividono storicamente l’interclassismo e le “strutture verticali” (Lupo 2018, 5), le accuse alla mafia presuppongono che si tratti di un’associazione che cospira dal basso, mentre quelle alla massoneria presuppongono che i suoi membri lo facciano dall’alto (cf. Lagalisse 2019). Di conseguenza, mentre una delle questioni perenni a proposito della mafia è quanto in alto fra le istituzioni riesca ad arrivare (come il riferimento al “terzo livello” nella lettera citata), i massoni vengono generalmente considerati un’organizzazione elitaria. Ed è così anche se, almeno in Sicilia, alcuni dei leader e dei promotori della massoneria hanno puntato sul livellamento della fratellanza rituale per raggiungere gli strati medi della gerarchia sociale dell’isola.

Il giorno seguente, dopo una serie d’incontri con il Procuratore generale a Trapani e con alcuni dei suoi sottoposti, i membri della delegazione della Commissione Antimafia tennero una conferenza stampa finale. L’onorevole Rosy Bindi, presidente della Commissione Antimafia, esordì affermando che quella giornata aveva confermato ai suoi occhi la “teorizzazione” che Scarpinato aveva esposto

il giorno prima. A proposito del caso di Castelvetrano, Rosy Bindi aggiunse che “c’è una percentuale di iscritti alle logge massoniche regolari, cosiddette, quelle di cui la Prefettura può pubblicare gli elenchi [ride]. Poi magari se ce ne aggiunge pure qualcuna segreta c’è una percentuale di massoni in quella comunità un po’ eccessiva” (Commissione Antimafia 2016). Il vice di Rosy Bindi, l’onorevole Claudio Fava mise l’accento sul fatto che nei loro incontri di quel giorno aveva capito che

il metodo che Trapani ha conosciuto attraverso [...] l’Iside 2 [...] è un modello assolutamente attuale. [...] abbiamo anche scoperto come molti dei funzionari e dei dirigenti che stavano nelle carte e negli elenchi della Iside 2 sono rimasti al loro posto. Hanno fatto carriera, sono stati anche piazzati, riciclati, riconsegnati al tessuto amministrativo senza che nessuno di loro abbia mai pagato pena.

In conclusione, l’onorevole . Davide Mattiello spiegò la rilevanza della visita della missione per il lavoro della commissione su una proposta riforma della Legge Antimafia unificata. “Uno dei fronti più caldi è quello dell’amministrazione dei beni sequestrati e quello della destinazione dei beni confiscati”, perché poi gli esponenti della mafia provano in tutti i modi a “a dirottare, a riprendersi, o a far fallire le compagnie”. Questa concatenazione sempre più esplicita di dichiarazioni chiariva il ruolo che la Commissione Antimafia assumeva per difendere le cooperative antimafia come “enclaves di bene” nei territori della mafia (Rakopoulos 2018: 123). In questi casi, la minaccia percepita non arrivava solamente dalla mafia in quanto tale, ma anche dalla combinazione, che si cominciava da poco a percepire, di mafia e logge massoniche deviate.

La riforma a cui i membri della commissione fecero riferimento a Trapani rappresentava solamente l’iniziativa di maggior successo tra tutte quelle volte a promuovere una nuova idea della corruzione come crimine associativo e a condividere un nuovo immaginario antropologico del potere della fratellanza rituale. Nella prima parte del 2017, la Commissione Antimafia interrogò i Grandi Maestri delle principali logge massoniche italiane, poi procedette alla confisca dei materiali di quattro associazioni massoniche, a seguito delle risposte recalcitranti dei Maestri alle loro domande (Bindi 2017: 29–31). Intanto, nel febbraio del 2017, un gruppo di parlamentari, inclusi alcuni membri della Commissione Antimafia, propose di riformare la Legge Anselmi perché agevolasse la criminalizzazione delle società segrete. La proposta di modifica, presentata ma finora

mai discussa, suggerisce di applicare la legge non solo nei casi di sovversione politica, come i tentati colpi di stato, ma anche in quelli di interferenza da parte di gruppi organizzati con la pubblica amministrazione (per esempio la corruzione; Mattiello et al. 2017). Per farlo, una delle modifiche proposte alla legge avrebbe eliminato la seconda condizione – obiettivo sovversivo – dalla definizione del crimine in questione.

La giornata di commemorazione delle vittime della mafia di quell'anno, il 21 marzo, attirò ulteriore attenzione sui rapporti fra mafia, massoneria e corruzione. Durante la manifestazione a Locri, Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, dichiarò: “Siamo qui perché amiamo la vita. Per sostenere e valorizzare quella Calabria che non accetta di essere identificata con la ‘ndrangheta, con la massoneria, con la corruzione” (Repubblica Tv 2017). In risposta, il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, indirizzò a Don Ciotti una lettera in cui prendeva le difese di “migliaia di liberi muratori [ovvero fratelli massoni] e persone perbene che nulla hanno a che fare con le mafie”. Due giorni dopo, il sito del Grande Oriente d'Italia riportò una lettera e una chiamata telefonica di Don Ciotti, che chiariva che le parole che aveva pronunciato a Locri si riferivano a un processo specifico, si scusava per il malinteso e spiegava che “è importante per la massoneria così come per ogni associazione – incluse quelle dell'antimafia – vigilare sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata” (Bisi 2017).

Nell'aprile di quello stesso anno, il rapporto annuale della Direzione Nazionale Antimafia incluse una proposta di “aggiornamento” della Legge Antimafia del 1982 (Art. 416 bis del Codice penale) che vedeva l'inserimento dei casi per i quali la pena per i crimini collegati viene aumentata da un terzo a metà (l'“aggravante”, originalmente introdotta nel 1991), per tutte quelle “attività economiche [che] sono acquisite, anche non esclusivamente, con il ricorso alla corruzione o alla collusione con pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio, ovvero ancora, con analoghe condotte tese al condizionamento delle loro nomine” (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 2017: 269). L'autore del rapporto, parlando in quella stessa sessione con Scarpinato, dichiarò che “oggi la corruzione, ma questo non lo scopro io, è un metodo mafioso al pari della intimidazione”.

Infine, nel settembre del 2017, il Parlamento italiano ha votato un emendamento composto da aggiungere al testo unico del Codice Antimafia, che era stato discusso dalla Camera dei Deputati, e poi in Senato a partire dal maggio 2013. Questa riforma – che, come già detto, fu la più discussa – includeva diversi articoli per la gestione e l'assegnazione dei beni confiscati alla mafia. Ma, ciò che appare più rilevante per il nostro proposito, l'emendamento estendeva l'applica-

zione delle misure di prevenzione personale – quali gli arresti domiciliari – per le persone sospettate di far parte di “associazioni per delinquere” non mafiose, mirando alla possibilità di fare appello a qualunque dei quattordici specifici “reati contro la pubblica amministrazione”, inclusi, per esempio, l’appropriazione indebita, l’abuso d’ufficio e la corruzione. In altre parole, la corruzione, abbinata a uno di questi reati, attirerebbe l’applicazione delle misure preventive personali solo nel caso in cui rappresentasse l’obiettivo principale di un’associazione. Come disse uno dei procuratori generali di Marsala, questa specifica revisione andò incontro a “posizioni critiche che stigmatizzano una sorta di equiparazione fra mafiosi e corrotti”. Una posizione critica che vedeva d’accordo la maggioranza di coloro che erano intervenuti nella pubblica discussione della legge (Vincenzo Pantaleo in Camera Penale di Marsala e Camera Penale di Sciacca 2018).

Questo specifico emendamento anticipava la consegna delle relazione della Commissione Antimafia sulle infiltrazioni delle mafie nella massoneria (Bindi 2017). Il testo approfondiva il sospetto, condiviso dai membri della Commissione, secondo cui l’obbedienza verticale dei membri delle logge – quando deviate – poteva diventare un canale di associazione fra le mafie e le istituzioni⁵. Inoltre, il rapporto mostrava la tensione fra, da una parte, il racconto della storia degli inviti, fatti ai mafiosi da parte delle logge massoniche deviate, di unirsi a loro e, dall’altra, l’insistenza ad inquadrare la situazione partendo dall’infiltrazione dei mafiosi nelle logge. Era come se il rapporto tentasse d’individuare il potere potenziale – e quindi i rischi possibili – della fratellanza rituale nella sua forma generale, mentre, allo stesso tempo, suggeriva che tale potenziale si sarebbe materializzato solo in caso d’infiltrazione dei mafiosi, ovvero quando una qualunque associazione fraterna sarebbe diventata deviata, stando a questa definizione, attraverso l’esposizione alla mafia. Seguendo questa logica, il rapporto faceva ricorso ai termini “obbedienza” e “fratelli” molte volte, ma, quando riferiti ai massoni, venivano messi sempre fra virgolette. La questione dell’obbedienza dei mafiosi ai loro “capi” non veniva mai messa in discussione, e la possibilità che essi potessero considerare i loro co-membri massoni qualcosa di più che dei semplici “fratelli” appariva generalmente esclusa.

In questi ultimi mesi, un’indagine della Procura di Trapani, che denunciò “una superloggia segreta formata da massoni, politici e professionisti” a Castelvetro, offrì la prima occasione di osservare le conseguenze di questo approccio

⁵ “Associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari” (Mattiello et al. 2017: 5).

emergente (Palazzolo 2019). L'operazione, denominata Artemisia e iniziata il 21 marzo 2019 con 27 arresti che includevano politici e amministratori provinciali e regionali, venne ridimensionata dal Tribunale del Riesame con la scarcerazione degli arrestati, poiché la "dimostrazione, anche solo indiziaria" era considerata "carente" (Bova 2019). Per verificare la sostenibilità giudiziaria – e politica – di questo approccio bisogna quindi attendere che l'iter processuale faccia il suo corso.

4. Conclusioni

La recente effervescenza discorsiva fra i magistrati e i politici a proposito del nesso fra mafia e massoneria rappresenta, di per sé, un oggetto degno di analisi dal punto di vista della rappresentazione della mafia. Tuttavia, i proclami sulla novità di tutto ciò dovrebbero forse essere riconsiderati tenendo conto delle dinamiche istituzionali e alla competizione tra uffici, piuttosto che sulla base dell'effettiva configurazione sociale dei fenomeni di cui parliamo. Dal punto di vista del coinvolgimento delle forze investigative di polizia, l'interesse riguardo alle conseguenze dell'inchiesta Scontrino non è mai diminuito, come dimostrano le numerose volte in cui vari attori, relazioni ed eventi emersi dall'indagine compaiono nei rapporti investigativi della Squadra mobile di Trapani nel periodo 1990-2010. Tutta questa attenzione dimostra forse come la visione degli ufficiali della polizia investigativa tenda a oscillare fra, da una parte, i canoni della probabilità dettati dalla legge e dalle sentenze definitive, e, dall'altra, un'attenzione antropologica al "dato, sociologicamente rilevante, della particolarità dei luoghi di incontro di una porzione (non irrilevante) della borghesia [...]: associazioni culturali che coprono logge massoniche, logge massoniche segrete, diffuse, ramificate, potenti" (Palumbo 2013: 124).

Esaminando, in questa prospettiva, il nesso fra mafia e massoneria, possiamo tornare sul modo in cui il rapporto della Commissione Antimafia argomentava la più importante trasformazione dell'immaginario antropologico sulla fratellanza e sul suo potere. Attraverso la rappresentazione della corruzione come crimine associativo e nel tentativo di criminalizzare la contiguità fra le logge deviate e le mafie, queste iniziative in corso di svolgimento ricordano il versante parlamentare-legale dell'Antimafia dei "lunghi anni Ottanta", che portò alla visione giudiziaria stabilita dalla Legge Rognoni-La Torre e alla sentenza alla Cassazione sul Maxiprocesso di Palermo (Puccio-Den 2015). In entrambi i casi, la criminalizza-

zione (tentata e parziale, nel caso di specie) ha fatto ricorso alle idee di fratellanza rituale per stabilire la colpevolezza; e in entrambi i casi la criminalizzazione disconosceva le relazioni sociali riducendole alla loro dimensione organizzativa, che attraverso quella stessa riduzione – ritenuta necessaria da molti riformatori (Schneider e Schneider 2009) – si tentava di reprimere. D’altro canto, la visione dominante si basava sull’idea secondo cui la fratellanza rituale, sia delle logge massoniche (sovversive o “risorgimentali”), sia delle mafie fosse prevaricante, fosse vincolante ed esclusiva, e che quindi i due mondi non sarebbero mai potuti convergere: stando a questa lettura, una persona poteva essere un fratello “vero” soltanto in relazione a una delle due associazioni. In altre parole, criminalizzando sia le società segrete sia la mafia – quest’ultima sulla base dell’affiliazione rituale (“come se fosse un’organizzazione separata”; Schneider 2018: S26) – la visione istituzionale dominante ha abbracciato l’ideologia di fratellanza soggiacente alle sfaccettature organizzative di questi complessi di relazioni sociali. Al contrario, l’approccio oggi emergente, mostrato nella relazione sulle infiltrazioni di Cosa nostra e della ‘ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria, presenta una sorta di “realismo antropologico”, interpretando le fratellanze rituali – e il linguaggio che queste impiegano – nel modo in cui gli antropologi le hanno da tempo intese: tentativi, da parte di alcuni, di inquadrare i propri rapporti di potere con altri, ricorrendo a un linguaggio di fratellanza e alla sua attuazione rituale; tentativi che talvolta funzionano e altre volte no. Ad esempio, Claudio Fava, oggi presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha commentato i fatti denunciati nell’operazione Artemisia dichiarando che sono “troppi i casi di intreccio malato affari-politica” (Alqamah 2019), distinguendo così tra il termine sociologico per descrivere la situazione (“intreccio”) e la definizione criminalizzante del fatto organizzativo (e.g. “loggia massonica [...] disegno criminale”).

In questo senso, l’uso che queste organizzazioni fanno dei termini legati alla parentela (ad esempio la fratellanza) non restituiscono né logiche reificate, date una volta per tutte, del contesto socio- culturale in cui queste vicende si dipanano, né comportamenti meramente rituali che velano scelte e logiche come se fossero individuali. Sebbene tali usi della fratellanza solo raramente esauriscano l’esistenza sociale di una persona, essi possono in ogni caso avere effetti devastanti (Evans-Pritchard 1933; Palumbo 2013).

Bibliografia

Alqamah 2019

Operazione Artemisia. Fava: “Troppi casi di intreccio malato affari politica. Non si può lasciare a soli magistrati compito intervenire.” Alqamah, 21 marzo. <http://www.alqamah.it/2019/03/21/operazione-artemisia-fava-troppi-casi-di-intreccio-malato-affari-politica-non-si-puo-lasciare-a-soli-magistrati-compito-intervenire/>, consultato 10 giugno 2019.

Anderson Benedict R.O.G.

2009, *Comunità immaginate: origini e fortuna dei nazionalismi*, Roma, Manifestolibri.

Anselmi Tina

Legge 25 gennaio 1982, n. 17, Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2. (GU n.17 del 28-1-1982).

Associazione Nazionale Magistrati

Nel ricordo di Paolo Borsellino. Convegno. Palermo, <https://www.radioradicale.it/scheda/481567/nel-ricordo-di-paolo-borsellino>, consultato 24 luglio 2017.

Benigno Francesco

2015, *La mala setta: alle origini di mafia e camorra, 1859-1878*, Torino, Einaudi.

Bindi Rosy

2017, *Relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria*. “Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - XVII Legislatura, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica”.

Bisi Gran Maestro Stefano

Da Don Ciotti una lettera e una telefonata. Pronto a un incontro, “Grande Oriente d'Italia - Sito Ufficiale”, March 25. <https://www.grandeoriente.it/da-don-ciotti-una-lettera-e-una-telefonata/>, consultato 8 gennaio 2019.

Bova Marco

2019, *Il Riesame: “La superloggia non esiste.”* La Repubblica. <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/05/26/il-riesame-la-superloggia-non-esistePalermo06.html>, consultato 10 giugno 2019.

Camera Penale di Marsala, and Camera Penale di Sciacca Codice Antimafia: una legislazione di ordinaria emergenza. Radio Radicale, <http://www.radioradicale.it/scheda/536416/codice-antimafia-una-legislazione-di-ordinaria-emergenza>, consultato 20 marzo 2019.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Conferenza stampa della Commissione parlamentare Antimafia al termine della sua missione a Palermo e a Trapani. Conferenza stampa. Trapani: Radio Radicale, <http://www.radioradicale.it/scheda/481568/conferenza-stampa-della-commissione-parlamentare-antimafia-al-termini-della-sua>, consultato 1 novembre 2018.

Corte di Assise di Trapani

Processo contro Vito Mazzara e Vincenzo Virga. 7/2010 R.G. Ass., 2253/1997 R.G.N.R. PM D.D.A. PA, 2/2014 Reg. Sentenze. 13 maggio 2014.

Dino Alessandra

2011, *Gli ultimi padrini: indagine sul governo di Cosa nostra*, Roma, Laterza

Dresch Paul

1986, *The Significance of the Course Events Take in Segmentary Systems*, “American Ethnologist”, 13/2, pp. 309–324.

Evans-Pritchard Edward Evan

1933, *Zande Blood-Brotherhood*, “Africa: Journal of the International African Institute”, 6/4, pp. 369–401.

La Repubblica

2016, *Castelvetrano, nel paese di Messina Denaro il Consiglio comunale si autoscioglie*, Repubblica.it, http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/03/08/news/castelvetrano_buferato_dopo_il_caso_giambalvo_il_consiglio_comunale_si_autoscioglie-135004330/, consultato 9 marzo 2016.

Lagalisse Erica

2019, *Occult Features of Anarchism: With Attention to the Conspiracy of Kings and the Conspiracy of the Peoples*, London, PM Press.

Laidlaw James

2002, *For an Anthropology of Ethics and Freedom*, “The Journal of the Royal Anthropological Institute” 8/2, pp. 311–332.

Leccese Andrea

2018, *Massomafia: sui rapporti tra mafia e massoneria deviata*, Roma, Castelvecchi.

Lupo Salvatore

2018, *La mafia: centosessant'anni di storia*, Roma, Donzelli.

Mahmud Lilith

2014, *The brotherhood of Freemason sisters: gender, secrecy, and fraternity in Italian Masonic lodges*, Chicago, The University of Chicago Press.

Mattiello, Ferranti, Marantelli, et al.

2017, *Proposta di Legge- Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, e altre disposizioni in materia di associazioni segrete*, Camera dei Deputati, N. 4328.

Minicuci Maria, Palumbo Berardino

2001, *Family and Ideology*, in D. Albera, A. Blok e C. Bromberger (a cura di), *L'anthropologie de la Méditerranée = Anthropology of the Mediterranean*, Collection L'atelier méditerranéen, Paris, Maisonneuve et Larose, pp. 231–254.

Morici Egidio

2016, *Castelvetrano capitale della massoneria. Ecco tutti i nomi degli iscritti e gli intrecci*, “TP24.it”, <https://www.tp24.it/2016/06/10/inchieste/castelvetrano-capitale-della-massoneria-ecco-tutti-i-nomi-degli-iscritti-e-gli-intrecci/100934>, consultato 12 febbraio 2019.

Nicastro Franco

1993, *Mafia, 007 e massoni: il caso Contrada, le trame di boss, poteri occulti e servizi segreti*, Palermo, Edizioni Arbor.

Palazzolo Salvo

2019, *Castelvetrano, scoperta una superloggia segreta. Ai domiciliari l'ex deputato Cascio, rivelò l'indagine*. Repubblica.it, March 21. https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/03/21/news/castelvetrano_scoperta_una_loggia_segreta-222119820/, consultato 10 giugno 2019.

Palumbo Berardino

2013, *Il viennese e il professore. Prospettive di ricerca antropologica su mafie e neoliberalismo*, in A. Balzola e R. Aldemaro Barbaro (a cura di), *Società disonorata: identikit delle mafie italiane*, Milano, Bruno Mondadori, pp. 117–160.

Pipyrou, Stavroula

2014, *Altruism and Sacrifice: Mafia Free Gift Giving in South Italy*, “Anthropological Forum”, 24/4, pp. 412–426.

Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

2017, *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016*, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Puccio-Den Deborah

2008, *The Sicilian Mafia: transformation to a global evil*, “Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia” 12/2, pp. 377–386.

2012, *Mafia: état de violence ou violence d'État?*, “Quaderni”, 78/2, pp. 23–43.

2015, *La costruzione giuridica della prova di mafia, o la storia di un teorema*, in M. Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie: Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, Milano, Il Mulino, pp. 47–68.

Rakopoulos Theodoros

2018a, *From clans to co-ops: confiscated Mafia land in Sicily*, New York, Berghahn Books.

2018b, *Show me the money: Conspiracy theories and distant wealth*, “History and Anthropology”, 29/3, pp. 376–391.

Recupero Antonino

1987, *La Sicilia all'opposizione (1848-1874)*, in M. Aymard e G. Iarrizzo (a cura di), *La Sicilia, Storia d'Italia, Regioni dall'unità a oggi*, Torino, Einaudi.

Repubblica Tv

2017, *Locri, don Ciotti: “Oggi siamo tutti calabresi e sbirri.”* <https://video.repubblica.it/cronaca/locri-don-ciotti-oggi-siamo-tutti-calabresi-e-sbirri/270967/271427>, consultato 8 gennaio 2019.

Sahlins Marshall D.

2011, *What kinship is (part one)*, “Journal of the Royal Anthropological Institute”, 17/1, pp. 2–19.

Schneider Jane

1990, *Spirits and the Spirit of Capitalism*, in Ellen Badone (a cura di), *Religious orthodoxy and popular faith in European society*, Princeton, Princeton University Press, pp. 24–54.

2018, *Fifty Years of Mafia Corruption and Anti-mafia Reform*, “Current Anthropology”, 59/S18, pp. 16–27.

Schneider Jane, Peter Schneider

2009, *Un destino reversibile: mafia, antimafia e società civile a Palermo*, Roma, Viella.

Sciarrone Rocco

2002, *Le mafie dalla società locale all'economia globale*, “Meridiana”, 43, pp. 49–82.

Sciarrone Rocco, Scaglione Attilio, Federico Alida, Vesco Antonio

2011, *Mafia e comitati d'affari. Edilizia, appalti ed energie rinnovabili in provincia di Trapani*, in R. Sciarrone, *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Roma, Donzelli.

Shryock Andrew

1997, *Nationalism and the genealogical imagination: oral history and textual authority in tribal Jordan*, Berkeley, University of California Press.

Smith Michael Garfield

1974, *Corporations and society*, London, Duckworth.

Tp24.it

2013a, *Libera si sveglia: Il Sindaco di Marsala chiarisca su Pippo Sparla*, <https://www.tp24.it/2013/10/07/antimafia/libera-si-sveglia-il-sindaco-di-marsala-chiarisca-su-pippo-sparla/77888>, consultato 6 marzo 2019.

2013b, *Pippo Sparla si dimette da consulente esterno e presidente di Marsala Schola*. <https://www.tp24.it/2013/10/14/istituzioni/pippo-sparla-si-dimette-da-consulente-esterno-e-presidente-di-marsala-schola/78110>, consultato 6 marzo 2019.

Tribunale Penale di Trapani

1993, *Processo contro Grimaudo+4*, 24/1991 Reg. Gen.

Violante Luciano

1993, *Relazione sui Rapporti tra Mafia e Politica, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari - Legis XI*, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica.

1994, *Non è la piovra: dodici tesi sulle mafie italiane*, Torino, Einaudi.

Abstract

Negli ultimi anni, molte iniziative hanno tentato di estendere l'ambito del progetto di lotta alla criminalità organizzata dell'antimafia al di là dell'ambito strettamente definito delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Mentre tale definizione ristretta costituisce uno dei risultati principali di quelle iniziative giudiziarie degli anni Ottanta e Novanta, questa svolta recente pone interessanti dilemmi legali, politici e antropologici. Discuto queste trasformazioni e questi dilemmi mettendo in evidenza alcuni dei cambiamenti che questa tentata espansione comporterebbe: la criminalizzazione, l'investigazione e l'incriminazione delle logge massoniche "deviate" e una nuova visione della corruzione come crimine associativo.

Over the past several years, several initiatives have sought to expand the reach of the antimafia criminal justice project beyond the strictly defined realm of criminal organizations of the mafia type. As that strict definition constitutes one of that criminal justice project's fundamental achievements of the 1980s-90s, this recent turn poses fascinating legal, political, and anthropological dilemmas. We will discuss these transformations and dilemmas by outlining some of the changes that the attempted expansion would include: the criminalization, investigation, and incrimination of "deviated" Freemasons lodges and a new framing of corruption as an associative crime.

Key words: criminal justice, brotherhood, criminalization, criminal organizations, political imaginary.

Parole chiave: fratellanza, criminalizzazione, organizzazioni criminali, immaginario politico.